

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 74/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la variante al Piano Particolareggiato n. 2 "Marittima" - Unità d'Intervento n. 4 e n. 6, in comune di Venezia (VE)
Pratica n. 3455

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza;

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza n. 131 del 25/06/2007 (di cui al prot. n. 364284 del 27/06/2007) del "Piano Particolareggiato della Marittima", avente esito positivo con le seguenti prescrizioni:

- *1 - L'eventuale sviluppo portuale nell'area interessata dal presente Piano, che dovesse comportare l'incremento del traffico di navi di grandi dimensioni, sia assoggettato a relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alle zone rete Natura 2000, le eventuali alternative proposte e/o le eventuali azioni di mitigazione;*
- *2 - Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;*
- *3 - Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;*

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità di valutazione d'incidenza, a firma dell'ing. Nicola TORRICCELLA per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale acquisita al prot. reg. con n. 106513 del 15/03/2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*";

PRESO ATTO che la dichiarazione trasmessa in formato digitale risulta correttamente compilata (ad eccezione della parte relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali) ancorché non firmata con firma elettronica qualificata o certificata;

CONSIDERATO che la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, nella parte relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali, deve essere compilata riportando gli estremi corrispondenti all'amministrazione a cui spettano le verifiche per la procedura di valutazione di incidenza;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che la relazione tecnica allegata alla dichiarazione provvede altresì ad una valutazione della significatività degli effetti e che ciò non è rispondente alle indicazioni di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

CONSIDERATO che tale documentazione (dichiarazione e relazione tecnica accompagnatoria) manifesta

esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che la variante al Piano Particolareggiato n. 2 in argomento tratta delle unità di intervento 4 e 6 presso l'isola del Tronchetto, e nello specifico:

- per l'unità di intervento n. 4, la riorganizzazione di un'area degli ex impianti ferroviari contraddistinta da manufatti edilizi in disuso mediante realizzazione di un'autorimessa destinata ai residenti e agli utenti portuali, integrata da funzioni direzionali, commerciali, ricettive e dalle relative infrastrutture;
- per l'unità di intervento n. 6, la sistemazione dell'area tra la banchina del canale Colombuola e la predetta unità U4 mediante la ristrutturazione e ricostruzione degli edifici esistenti provvedendo alle seguenti destinazioni d'uso: attività portuali e collegate, alloggi collettivi per personale dello stato addetto alla vigilanza e alla sicurezza in ambito portuale;

PRESO ATTO che nell'unità di intervento n. 4, avente un'estensione di circa 47.000 mq, è prevista la realizzazione di diversi corpi edilizi per complessivi 270.500 mc e che nell'unità di intervento n. 6, avente un'estensione di circa 8.400 mq, è prevista la ricostruzione su diverso sedime dell'edificio esistente di pari volumetria (circa 33.000 mc);

CONSIDERATO che il Piano di Lottizzazione in argomento prevede attività di scavo del suolo e sottosuolo per l'esecuzione delle opere di fondazione e per la posa delle linee tecnologiche e l'inserimento di opere a verde;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12250 - Altre linee ferroviarie", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione non cambia per l'area in esame a seguito degli interventi proposti;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie

92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto alla predetta relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 131/2007, risultano ancora pertinenti rispetto all'istanza in oggetto le prescrizioni riportate;
RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per variante al Piano Particolareggiato n. 2 "Marittima" - Unità d'Intervento n. 4 e n. 6, in comune di Venezia (VE), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza,

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 131/2007;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
3. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Venezia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione della variante al piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 17.05.2017

.....101100.....

